



## LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Nell'aprile del 1945 gli alleati angloamericani e le organizzazioni partigiane portarono a compimento la liberazione di tutto il territorio nazionale dai tedeschi occupanti e dagli ultimi fascisti loro alleati. Erano trascorsi più di vent'anni di dittatura e si era consumata una sconfitta militare nella più sanguinosa guerra che la storia dell'umanità avesse mai conosciuto e di cui lo stesso fascismo italiano fu corresponsabile. Si trattava ora di fondare il nuovo Stato, un'Italia diversa in cui gli stessi valori che avevano ispirato la Resistenza e la lotta contro il nazifascismo, i valori della democrazia, della libertà, della giustizia e della solidarietà, fossero posti alla base della nuova società. Dal 1928 il popolo italiano non era più stato chiamato alle urne e, finalmente, il 2 giugno 1946 si celebrarono le elezioni. Ad ogni italiano, uomo o donna di almeno 21 anni di età, vennero consegnate due schede: una per la scelta fra Monarchia e Repubblica, il cosiddetto referendum istituzionale, l'altra per l'elezione dei 556 deputati dell'Assemblea Costituente. Gli italiani scelsero la Repubblica e l'Assemblea Costituente iniziò i lavori per la stesura della Costituzione. Il 1 gennaio 1948 il capo provvisorio dello stato, Enrico de Nicola, promulgò la Costituzione della Repubblica italiana. La nuova Costituzione nacque dalla prima grande lotta del popolo in Italia; furono i capi della Resistenza e dei partiti antifascisti, coloro che avevano imbracciato le armi e patito la persecuzione politica, il confino e il carcere fascista, i nuovi leader della classe politica emergente, scelti dallo stesso popolo per elaborare la nuova Costituzione. Ad essa i Costituenti decisero di imprimere il carattere della rigidità, collocandola al vertice di tutto l'ordinamento giuridico e mettendola al riparo da eventuali futuri colpi di mano di momentanee maggioranze politiche, parlamentari e di Governo. I principi su cui si sarebbe edificato il nuovo ordinamento non potevano essere toccati se non con un apposito procedimento di revisione costituzionale, molto più lungo e gravoso del normale procedimento legislativo e comunque solo con la partecipazione di larghissimi schieramenti politici.

Viene istituita, inoltre, la Corte Costituzionale, inesistente nel vecchio Statuto Albertino, che ha, tra i suoi compiti principali, quello di abrogare tutte le norme di legge che contrastino con la Costituzione, che in tal modo è effettivamente, e non solo formalmente, saldamente collocata al vertice di tutto il diritto italiano come una sorta di "legge delle leggi", a massima garanzia e tutela del patrimonio ideale della lotta per la libertà da cui essa nacque e degli altissimi valori che essa esprime, contenuti nelle diverse disposizioni costituzionali.



## Istituto Comprensivo Statale Casalvieri

Scuola Secondaria di I grado "A.Moro"



con il patrocinio del Consiglio Regionale  
del Lazio

con il patrocinio del Comune di Casalvieri

150esimo dell'Unità d'Italia

"Noi siamo...la nostra storia"



## LO STATUTO ALBERTINO

4 marzo 1848

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1 gennaio 1948

## Lo Statuto albertino

La carta costituzionale che il regno d'Italia ereditò dallo stato piemontese era stata emanata ( per “ i nostri amatissimi sudditi”) dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848, per far fronte ai moti insurrezionali che si stavano diffondendo in tutta Europa. Era, quindi, una costituzione concessa dall'alto, senza alcuna consultazione democratica. Lo Statuto contiene un'apertura molto limitata ai principi liberali: il ruolo centrale all'interno dello Stato è ancora assegnato al re, che detiene il potere esecutivo e lo esercita attraverso i “suoi” ministri ed ha il potere di nominare e di revocare. I ministri sono responsabili del loro operato di fronte a lui e non di fronte al parlamento. Il re con-

serva, inoltre, una notevole influenza nel potere legislativo, affidato a un parlamento bicamerale. Nonostante ciò, soltanto la camera dei deputati è elettiva, sia pure a suffragio limitato censitario, mentre il senato è formato da membri nominati a vita dal re. Lo Statuto albertino riconosce le principali libertà dei cittadini, anche se in modo



generico, e lascia alla legge ampie possibilità di limitarne la portata. Lo Statuto prefigura uno stato confessionale, la cui religione è quella, mentre gli altri culti sono solamente tollerati. Non prevede nessuna particolare procedura per modificare le proprie norme e lascia, implicitamente, questa funzione al parlamento, mediante l'adozione di leggi ordinarie. E', dunque, una costituzione flessibile; carattere che consentì l'instaurazione del regime fascista attraverso una serie di leggi emanate a partire dal 1925 che mutarono profondamente il sistema costituzionale dello stato. Lo Statuto albertino non venne formalmente abrogato ma perse ogni efficacia: l'unico aspetto che rimase in vita fu l'istituzione della monarchia.



### Alcuni degli articoli più significativi dello Statuto Albertino

Art. 1 - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2 - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3 - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 5 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 7 - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8 - Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 10 - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Sta-

to, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.

Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprimere gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia

Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

